



**ASSOCIAZIONE DIFESA UTENTI
SERVIZI BANCARI FINANZIARI
POSTALI ASSICURATIVI
O. N. L. U. S**

SEDE NAZIONALE
Via Farini, 62
00185 ROMA
☎ 064818632 – FAX 064818633
www.adusbef.it
e-mail: infoadusbef@tin.it

COORDINAMENTO REGIONALE
Lungomare Matteotti, 63
65122 PESCARA
☎ 085 421 3382 – Fax 085 429 3943
www.tm1.it/adusbef
e-mail: g_colangelo@yahoo.it

Alla BANCA D'ITALIA
Alla cortese attenzione del
GOVERNATORE
Via Nazionale 91
00100 ROMA

Alla BANCA D'ITALIA
Alla cortese attenzione del
DIRETTORE DELLA FILIALE
C.so V. Emanuele 65
65100 PESCARA

e p.c.

Al Procuratore della Repubblica
Presso il Tribunale di
ROMA

Rif.: “BOZZA NON APPROVATA”, V/s fascicolo W1, sottoclassificazione VR003 – PQ0129; oggetto: normativa antiusura. Richiesta CTU. –Documento inviato via fax- Comunicazione n. 3150 del 29/6/00 della Filiale di Pescara.

Il dr. Roberto C., CTU nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il Tribunale di Pescara nel quale lo scrivente riveste il ruolo di consulente tecnico di parte, ha esibito una V/s “bozza non approvata”, che qui si allega in copia, inviata per fax il 14 giugno u.s. presumibilmente allo stesso dr. C. dal V/s Servizio C/A, come si legge sull'intestazione del fax. Tale documento, tuttavia, risulta mancante di firma e di data. Il quesito rivolto dal dr. C. all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia, Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali nell'ambito di una CTU su tre conti correnti di cui uno riferito ad un'azienda e gli altri ai soci in qualità di consumatori, ed al quale il fax intendeva rispondere, concerneva il metodo di rilevazione del TEG ai sensi della l. 108/96. Con l'esibizione di tale documento il dr. C. dichiarava: <<in data 14 giugno 2000, l'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia, Servizio Concorrenza, Normativa ed Affari Generali ha anticipato in via informale al sottoscritto CTU una bozza preparata per il Direttore della Filiale della Banca d'Italia di Pescara (...) tale interpretazione autentica, sintetica ma esaustiva, chiude pertanto la strada ad ogni altra diversa interpretazione metodologica>> e si sentiva autorizzato ad escludere l'incidenza di relevantissime voci di costo dal calcolo del TEG. A tale bozza “non approvata” è seguito il documento ufficiale proveniente dalla Filiale di Pescara datato 29.6.00 e firmato dal vice direttore reggente.

Chiarito ogni dubbio circa l'autenticità della bozza in oggetto, di cui si chiede cortesemente copia in originale, lo scrivente,

premessò che:

- a- l'art. 1 della legge 108/96 recita, tra l'altro, <<per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, **remunerazioni a qualsiasi titolo** e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito>>; e che l'art. 2 reca: <<Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di **remunerazioni a qualsiasi titolo** e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche...>>;
- b- il punto C4 delle "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura (30 settembre 1996)" riporta: <<ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, **remunerazioni a qualsiasi titolo** e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito>> ed elenca anche le spese da includere, in particolare, ai fini di detta rilevazione;
- c- il punto B1 "operazioni incluse" elenca: << *cat.1. Apertura di credito in c/c.* Rientrano in tale categoria le operazioni regolate in conto corrente in base alle quali la banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo ovvero **a tempo indeterminato** ed il cliente ha la facoltà di ripristinare le disponibilità>>;
- d- il D.M. 22 marzo 1997 "Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura. Nota metodologica" ciò reca: <<data la metodologia della nuova segnalazione, i tassi d'interesse riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche decadali (...) **i tassi decadali non sono comprensivi degli oneri e delle spese connessi con il finanziamento**>>; lo scostamento del TEGM dai tassi decadali è di circa i 4 punti per le aperture di credito in conto corrente oltre i 10 milioni;
- e- con Provvedimento n. 12 del 3.12.1994 la Banca d'Italia ha disposto che **le NBU costituiscono una mera traccia priva di ogni valore vincolante**, per cui non deve essere prevista alcuna cadenza temporale per la capitalizzazione degli interessi, la cui determinazione viene rimessa all'autonomia delle parti;
- f- il prof. avv. Salvatore Maccarone, in difesa della Banca del Salento, nell'udienza del 20 giugno 2000 presso la Corte Costituzionale, come risulterà dagli atti, ha affermato che i TEGM trimestrali << **sono al lordo dell'anatocismo trimestrale**>>;
- g- l'art. 6 della deliberazione C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 prevede che <<nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli **effetti della capitalizzazione**>>;
- h- **gli anatocismi comunemente applicati dalle banche sono due** : quello degli interessi e quello della commissione di massimo scoperto che agiscono sia sulle spese elencate nel punto C4 delle V/s "Istruzioni" sopra menzionate che sulle valute;
- i- per giurisprudenza e dottrina costanti gli anatocismi, leciti o meno, rientrano a pieno titolo nel computo del TEG;
- j- la direttiva 93/13/CEE vieta e rende nulle le **clausole abusive** nei contratti sottoscritti dai consumatori e tali sono le clausole anatocistiche trimestrali;
- k- due dei tre conti correnti sottoposti alla CTU del dr. C., per dichiarazione di parte, **ineriscono consumatori**;
- l- i contratti dei tre conti correnti, sottoposti alla suddetta CTU, contengono le clausole di rinvio agli usi su piazza per la definizione del tasso di interesse e per le valute, mentre non è stabilita alcuna clausola per la commissione del massimo scoperto: **clausole per legge e per giurisprudenza consolidata ritenute nulle**;

- m- i TEG relativi ai predetti conti correnti sottoposti a CTU **superano le soglie usuarie** se si considera, come per legge, l'incidenza delle commissioni, *remunerazioni a qualsiasi titolo* e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito: se si considera, cioè l'incidenza degli anatocismi e delle valute;
- n- la Banca d'Italia ha riferito al Tribunale di Roma (v. sentenza 22 giugno 1987, il Foro It., 1988, 1720) <<che le aziende di credito intrattengono tra loro conti di corrispondenza (...) attraverso i quali le partite di credito e debito si considerano **immediatamente liquide**>>, per cui <<la diversa e più sfavorevole valuta applicata al cliente è fonte (...) di un lucro per la banca>>;
- o- e facendo riferimento alla formula pubblicata sotto C3 delle V/s "Istruzioni":

$$\text{TEG} = \frac{\text{INTERESSI} * 36500}{\text{NUMERI DEBITORI}} + \frac{\text{COMPETENZE} * 100}{\text{ACCORDATO}}$$

si legge sul fax di cui all'oggetto della presente: <<il tasso effettivo globale (TEG) (...) è calcolato con la metodologia indicata (...) laddove si specifica che i "numeri debitori sono dati dal prodotto tra i capitali e i giorni". In tale contesto (la formula espressa al punto C3 delle V/s "Istruzioni", N.d.R.) i "capitali" sono rappresentati dalla corrispondente voce risultante dagli estratti conto alla fine di ogni trimestre, comprensiva degli interessi eventualmente capitalizzati>>;

- p- che secondo tale ultima indicazione il TEG di un estratto conto si otterrebbe mettendo in relazione i numeri debitori indicati dalla banca alla fine del trimestre con gli interessi e le spese riportati sul riepilogo dell'estratto conto;
- q- le spese elencate in C4 delle V/s "Istruzioni" sono presenti nell'estratto conto scalare fornito dalla banca, per cui sono ricomprese nei "numeri debitori", ovvero nei "capitali" come intesi nel fax di cui al punto precedente, ma non nel riepilogo delle competenze per cui, sempre secondo il fax in oggetto, essendo "capitali" non rientrerebbero nel computo del TEG;
- r- nei "numeri debitori" espressi sugli estratti conto bancari, ovvero nei "capitali" come intesi dal V/s fax, è ricompreso anche l'addebito delle valute che ugualmente non rientrerebbe nel computo del TEG;

chiede rispettosamente

1. Dalla rilevazione del TEG bisogna **escludere**, come indicato sul V/s fax in oggetto, le voci indicate in C4 delle V/s "Istruzioni"?
2. Per uno stesso tasso interesse nominale avremo un **TEG identico** per chi riscuote compensi classificati secondo le voci classificate in C4 delle V/s "Istruzioni" e per chi non li riscuote?
3. Per uno stesso tasso interesse nominale avremo un **TEG identico** per chi pratica l'anatocismo e chi non lo pratica, per chi lo pratica a cadenza trimestrale e chi lo applica con cadenza annuale?
4. Per uno stesso tasso interesse nominale avremo un **TEG identico** tra chi applica valute diverse per le stesse operazioni in dare-avere?
5. Per rilevare i tassi effettivi globali degli estratti conto trimestrali emessi dalle banche, nel rispetto della lettera e dello spirito della legge 108/96, bisogna acriticamente mettere in relazione i "capitali" come indicati nel V/s fax in oggetto, anche quando sono il frutto di addebiti **illecitamente effettuati** dalle banche, espressi nel tempo sugli estratti conto bancari e via via capitalizzati in essi, con gli interessi e spese riassunti nel riepilogo di ciascun estratto conto trimestrale?
6. Non bisogna considerare i **capitali effettivamente prestati** dalla banca e metterli in relazione con <<le commissioni, *remunerazioni a qualsiasi titolo* e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito>>?

7. L'anatocismo degli interessi e della commissione del massimo scoperto, l'applicazione delle **valute non costituiscono "remunerazione"** per la banca e costo per il cliente? Non bisogna *tenere conto* della loro incidenza ai fini della rilevazione del TEG?
8. Bisogna postulare, come il fax in oggetto fa intendere, **l'inefficacia e l'inosservanza** del V/s Provvedimento n. 12 del 3.12.1994?
9. Visto che per il V/s fax in oggetto verrebbero escluse dal computo del TEG le voci di maggiore incidenza facendo quasi coincidere il TEG con i tassi nominali, a quali voci di costo è dovuta **la sensibile differenza tra i tassi decadali ed i TEGM** pubblicati?

Considerando le premesse rivolgo richiesta di ricevere risposta analitica, non evasiva e separata per ciascuno dei quesiti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 qui sopra elencati.

Con i migliori saluti

Pescara, 10/7/00



Il Responsabile regionale
Gianni Colangelo
Lungomare Matteotti 63
65122 PESCARA

Allega (in copia):

“BOZZA NON APPROVATA”, V/s fasci colo W1, sottoclassificazione VR003 – PQ0129; oggetto: normativa antiusura. Richiesta CTU.